

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Finalità e postulati del bilancio d'esercizio



Marzo 2018

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel maggio 2005 ed aggiornava la versione del gennaio 1994.

INDICE

	par.
RUOLO DELL'OIC	1-3
DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC	4
FINALITÀ DEL BILANCIO	5-12
POSTULATI DEL BILANCIO	13-15
<i>Prudenza</i>	16-20
<i>Prospettiva della continuità aziendale</i>	21-24
<i>Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto</i>	25-28
<i>Competenza</i>	29-32
<i>Costanza nei criteri di valutazione</i>	33-35
<i>Rilevanza</i>	36-42
<i>Comparabilità</i>	43-45
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	46-47
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

RUOLO DELL'OIC

1. Ai sensi della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, l'OIC è l'istituto nazionale per i principi contabili ed: *“emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”*.
2. I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono *“la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”*. I principi contabili nazionali disciplinano: *“la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione”*.
3. La politica contabile di una società è rappresentata dall'applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall'OIC) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società ai sensi di quanto disciplinato al paragrafo 4.

¹ Cfr. Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015.

² Cfr. Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015.

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC

4. Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
 - a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
 - b) le finalità ed i postulati di bilancio³.

FINALITÀ DEL BILANCIO

5. Il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell'art 2435-*bis* del codice civile. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell'art 2435-*ter* del codice civile.
6. L'art. 2423, comma 2, del codice civile stabilisce che: *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.
7. Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91, con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria⁴, la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la IV Direttiva. Inoltre, secondo la stessa Relazione Ministeriale: *«l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato»*.
8. Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

³ Per la definizione di postulati di bilancio si rimanda al par. 13.

⁴ IV Direttiva CEE (n. 78/660/CEE del 25/07/1978) e VII Direttiva CEE (n. 83/349/CEE del 13/06/1983), in materia rispettivamente di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato.

9. I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.
10. Il bilancio d'esercizio deve essere chiaro e deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa che ne faciliti comprensione e intelligibilità.
11. Ai sensi dell'articolo 2423, comma 3, del codice civile se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
12. Ai sensi dell'articolo 2423, comma 5, del codice civile se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione in materia di bilancio prevista dal codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. In particolare, la nota integrativa illustra la natura della deroga, la ragione per cui il trattamento previsto dalla norma, nel caso di specie, sarebbe fuorviante rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta, nonché per ogni esercizio presentato gli effetti su stato patrimoniale e conto economico della deroga su ogni voce del bilancio. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

POSTULATI DEL BILANCIO

13. Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio. Il codice civile all'art 2423-bis disciplina i "*Principi di redazione del bilancio*". Tuttavia, altre disposizioni aventi contenuto normativo analogo – in quanto recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio – sono previste dagli articoli 2423 ("*Redazione del bilancio*") e 2423-ter ("*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*"). Pertanto, nel presente principio per postulati di bilancio si intendono sia le disposizioni di cui all'art. 2423-bis del codice civile, che quelle degli altri articoli appena citati.
14. L'OIC provvede a declinare nei singoli principi contabili nazionali i postulati generali.
15. I postulati del bilancio sono i seguenti:
 - a) Prudenza;
 - b) Prospettiva della continuità aziendale;
 - c) Rappresentazione sostanziale;
 - d) Competenza;
 - e) Costanza nei criteri di valutazione;
 - f) Rilevanza;
 - g) Comparabilità.

Prudenza

16. L'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.
17. Come previsto dall'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 5, del codice civile, il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. Ad esempio, nell'OIC 13 "Rimanenze" si precisa che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, nel rispetto della previsione di legge. Così evitando che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
18. L'art. 2423-*bis* comma 1, n. 2, del codice civile, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
19. Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del codice civile, come nel caso di variazioni positive e negative del *fair value* degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.
20. Oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto dalle legge in materia di prudenza, l'OIC individua anche altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso. Ad esempio, gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito" sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite. Altro esempio riguarda il trattamento in bilancio delle attività potenziali. Ai sensi dell'OIC 31 "Fondi rischi e oneri e TFR" le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza.

Prospettiva della continuità aziendale

21. L'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per

far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
 - b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile;
 - c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
 - d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
 - e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.
24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto)

25. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*.
26. A tale postulato generale si è conformata l'elaborazione dei principi contabili da parte dell'OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l'iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l'attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.
27. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.
28. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l'OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere. Un altro esempio riguarda la separazione del derivato incorporato in un altro strumento finanziario. Ai sensi dell'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” è infatti previsto che nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto primario e sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e contabilizzarlo separatamente.

Competenza

29. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.
30. In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza.
31. Ad esempio, ai sensi dell'OIC 15 “Crediti” i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il processo produttivo dei beni è stato completato; e

- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
32. Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio. Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell'OIC 18 "Ratei e risconti" l'iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri.

Costanza nei criteri di valutazione

33. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del codice civile prevede che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro. Il comma 2, inoltre, stabilisce che deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e che in questi casi eccezionali la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
34. Il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Questo postulato rende più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilanci riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.
35. L'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione.

Rilevanza

36. Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.
37. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
38. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.
39. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.
40. Il comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi

in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

41. Pertanto, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile.
42. I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Comparabilità

43. Il postulato della comparabilità nel tempo dei bilanci è previsto dall'art. 2423-ter, comma 5, del codice civile: *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.
44. L'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti.
45. La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile;
 - b) i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti come indicato ai paragrafi 33-35, tenuto conto di quanto disposto dall'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”;
 - c) i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

46. Ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 47, eventuali effetti derivanti dall'adozione della presente versione dell'OIC 11 sono applicati retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l'applicazione anticipata.
47. I paragrafi dal 21 al 24 sono applicati prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Con l'entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell'OIC 5 "Bilanci di liquidazione": "*Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern*".

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 11.

1. I temi che nell'ambito del processo aggiornamento dell'OIC 11 sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti:
 - a) il ruolo dell'OIC rispetto ai postulati generali del bilancio così come definiti dalla legge. In particolare, l'OIC 11 stabilisce le modalità con le quali l'OIC stesso «declina» nei singoli principi contabili tutti i postulati del bilancio;
 - b) la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
 - c) la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell'intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
 - d) la prospettiva della continuità aziendale.
2. Tenuto conto del disposto della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, in base al quale l'OIC: *“emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”* e dei passaggi chiave della Relazione Ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo 139/2015, riportati al paragrafo 2 del principio, lo spazio regolamentare, che con l'OIC 11 si è ritenuto legittimamente di coprire, è sostanzialmente quello volto ad illustrare la metodologia seguita nel processo di declinazione nei principi contabili dei postulati di bilancio alla luce della *ratio legis* delle norme di riferimento. Il ruolo dell'OIC disegnato dal legislatore, non ha consentito di mantenere, come faceva la precedente versione dell'OIC 11, due distinti capitoli sulle finalità e postulati del bilancio secondo la legislazione civilistica e sulle finalità e postulati del bilancio secondo i principi contabili.

Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC

3. Un'importante novità introdotta nell'OIC 11 ha riguardato l'individuazione di una disciplina per il processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola appropriata per fatti aziendali specifici.
4. In considerazione delle novità legislative introdotte dal D.lgs. 139/2015, il tema è stato inizialmente affrontato con riferimento al postulato della rappresentazione sostanziale. Al riguardo sono stati individuati tre possibili approcci:
 - il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda esclusivamente lo *standard setter* (approccio n. 1);

- il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda principalmente il redattore del bilancio, con la conseguenza che costui può disconoscere una regola contabile emanata dall'OIC se questa, a suo giudizio, non è conforme al postulato in questione (approccio n. 2);
 - il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda, oltre che lo standard setter, anche il redattore del bilancio, che vi fa ricorso se necessario quando deve stabilire una propria politica contabile su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili emanati dall'OIC (approccio n. 3).
5. Le ragioni per le quali è stato preferito il terzo approccio sono le seguenti:
 - a) i principi contabili nazionali emanati dall'OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale;
 - b) pertanto, quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento;
 - c) poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.
 6. Le conclusioni raggiunte sul principio della rappresentazione sostanziale nel par. 5 hanno condotto a definire una disciplina uniforme per tutti i postulati del bilancio della determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC. La stabilita disciplina è peraltro analoga a quella prevista nei principi contabili internazionali.
 7. Durante la fase di consultazione è stata rappresentata l'opportunità di stabilire nell'OIC 11 se i principi contabili internazionali possano essere applicati in assenza di un principio OIC di riferimento e non esistano altri OIC applicabili in via analogica. Al riguardo non si è ritenuto di dover integrare il testo dell'OIC 11. Ciò non toglie che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.

Prospettiva della continuità aziendale

8. L'impostazione che si è data nell'OIC 11 in materia di continuità aziendale ha tenuto conto dei seguenti aspetti:
 - a) la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;
 - b) la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;
 - c) l'accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell'art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile comporta l'abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 del principio ma, tenendo conto dell'ancor più ristretto

orizzonte temporale di riferimento, in quanto l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

9. I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.
10. Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 *“il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche”*. Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS *adopter* che così recita: *“Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile”*. La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio.

Rappresentazione sostanziale

11. Analogamente a tutti gli altri postulati generali del bilancio, l'OIC ha provveduto, come già detto, a declinare nei singoli principi contabili il postulato della rappresentazione sostanziale. Sulla base di tale assunto i singoli standard prevedono i trattamenti contabili necessari affinché la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. La scelta del legislatore di prevedere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è volta all'obiettivo di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori fornendo la rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, piuttosto che quella formale.
12. L'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni, lungi dall'esaurirsi in una mera analisi giuridica, è il presupposto per un corretto confronto con le regole contabili scritte con la finalità di dare risalto ai profili sostanziali scaturenti dalle negoziazioni.
13. Ad esempio, se un diritto previsto in un contratto non possiede le caratteristiche che il principio contabile nazionale prevede per l'iscrizione di un'attività, prevale la regola contabile e la transazione non viene contabilizzata come l'acquisto di un bene.
14. Altrettanto vale per il processo che porta all'individuazione dell'unità elementare di contabilizzazione. I principi contabili, sempre in ossequio al postulato della rappresentazione sostanziale, prevedono le fattispecie nelle quali da un solo contratto possono scaturire più diritti e obbligazioni o viceversa, richiedendo, a seconda dei casi, le appropriate metodologie di contabilizzazione.
15. Anche in questo caso il processo di redazione del bilancio prende le mosse dall'analisi del contratto per verificare se ricorrono o meno i requisiti per contabilizzare lo stesso autonomamente o unitamente ad altri contratti ad esso collegabili in conformità alle disposizioni degli OIC.

16. A ben vedere la finalità è anche quella di non avere rappresentazioni contabili disomogenee in presenza di transazioni economicamente omogenee. Infatti, se per ottenere una determinata posizione finanziaria o economica sono necessari una serie di contratti, oppure uno solo, ciò non può fare la differenza in termini di rappresentazione in bilancio. In entrambi i casi la rappresentazione del bilancio deve essere la stessa. Il postulato della rappresentazione sostanziale tende a ridefinire i confini dei contratti restringendoli oppure ampliandoli, laddove necessario, per far sì che vi sia la corretta distinzione degli elementi di bilancio sulla base della sostanza economica.
17. Al ricorrere di fattispecie, diffuse nella prassi, che non trovano nelle disposizioni legislative che regolano il bilancio e nei principi contabili criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l'OIC disciplinerà gli specifici trattamenti nei pertinenti principi contabili.

Rilevanza

18. Ai sensi dell'OIC 11 è considerata rilevante un'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. Inoltre, la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.
19. La definizione che si è inteso dare al principio della rilevanza prende a riferimento la Direttiva 2013/34/UE, ai sensi della quale è rilevante: *“lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”*. Rispetto a tale definizione, gli elementi interpretativi sono rappresentati:
 - a) dall'individuazione degli utilizzatori “primari” dell'informazione di bilancio, su cui si dirà in seguito;
 - b) dal riferimento alla rilevanza degli elementi che compongono le voci di bilancio rispetto al bilancio nel suo complesso, e non al contesto delle voci analoghe. Questa scelta è dovuta al fatto che non appare chiaro il riferimento alle altre voci analoghe nella formulazione della Direttiva. In tal modo il redattore del bilancio valuta la rilevanza del singolo elemento con riferimento al bilancio nel suo insieme, e non alla sua rilevanza all'interno di una singola voce.
20. Elemento centrale della definizione riguarda l'individuazione dei destinatari del bilancio. Al riguardo erano possibili due approcci:
 - (i) parlare genericamente di destinatari; o
 - (ii) introdurre una gerarchia dei destinatari (primari, secondari etc.)
21. In materia di rilevanza il problema si pone per guidare la definizione della soglia di rilevanza secondo parametri non meramente discrezionali. Infatti, la prima opzione offre una gamma così ampia dei destinatari del bilancio che potrebbe portare delle difficoltà applicative. Infatti più l'insieme dei destinatari è indistinto più è difficile stabilire ciò che è rilevante o meno. Si pensi al caso in cui un'informazione, ritenuta dall'impresa irrilevante per la generalità degli investitori, sia

invece importante per alcuni *stakeholder* esterni, non investitori. L'eventuale omissione di tale informazione potrebbe risultare in un'applicazione non corretta del concetto di rilevanza.

22. Si è deciso, pertanto, di adottare la seconda opzione introducendo la categoria dei destinatari primari, definendoli come coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori. Tale approccio consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni. Occorre infine, sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari.
23. Anche la definizione di materialità contenuta negli IAS/IFRS prevede l'approccio gerarchico dei destinatari primari. Non sembra priva di utilità la convergenza sul punto tra i principi contabili nazionali e IAS/IFRS. Non sarebbe infatti condivisibile circoscrivere l'ambito dei destinatari per le società quotate e mantenere una platea indeterminata per le imprese meno strutturate.
24. L'OIC 11 dispone anche sulle modalità con le quali vanno fornite le informazioni nella nota integrativa circa i criteri con i quali si è data attuazione alla disposizione dell'articolo 2423, comma 4, del codice civile sulla possibilità di deroga dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in caso di irrilevanza.
25. Premesso che trattasi di un obbligo di informativa non previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, è parso appropriato richiedere l'inserimento dell'informazione in discorso nella parte della nota integrativa destinata a descrivere le politiche contabili seguite. Le casistiche previste al riguardo negli OIC non sono esaustive perché ben può darsi che la deroga venga applicata anche in altre fattispecie perché ritenuta in quel caso dal redattore del bilancio irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.